



GENOVA 29-30-31 MAGGIO 2015



GRUPPO DI LAVORO
DIALOGO PROCESSUALE E UFFICIO PER IL PROCESSO
coordinatori

lorenza calcagno, giorgio grossi, stefania infantino, francesco mannino

RELAZIONE DI SINTESI
a cura di elena riva crugnola

Dialogo processuale ed ufficio per il processo sono due prospettive strettamente connesse nelle esperienze e nella visione degli *Osservatori sulla giustizia civile*, attraverso le quali realizzare un processo "ragionevole" nei tempi e nelle modalità/contenuto della definizione.

A. Quanto al dialogo processuale

In primo grado si assiste tuttora a prassi di conduzione dei processi le più differenti, mentre da tempo le norme processuali e le esperienze di molti tribunali,

- o in alcuni casi, ma non sempre, maturate anche grazie all'impegno degli osservatori nella elaborazione comune tra avvocati e magistrati di protocolli per la trattazione dei processi civili o di loro specifiche tipologie,

indicano **una trattazione concentrata e dialogante** come quella **più efficace a pervenire alla soluzione della lite "ragionevole" in termini di tempi, di contenuti e di modalità** (accordi tra le parti, mediazione fruttuosa, sentenza), con ovvie ricadute anche in termini di mera **efficienza nello smaltimento dei flussi**.

In sintesi questi i caratteri della trattazione concentrata/dialogante, volta alla formazione progressiva della decisione e, più ampiamente, alla individuazione della modalità di definizione più adatta alla singola controversia:

- o fissazione di udienze con tempi riservati per la **trattazione orale di ciascuna causa**;
- o studio della causa da parte del giudice fin dalla sua prima fase;
- o rilievi d'ufficio e decisioni sulla provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti alla **prima udienza**;
- o indicazione alle parti dei punti nodali della controversia, degli orientamenti di sezione e di soluzioni conciliative;
- o mediazioni delegate disposte previa analisi dei c.d. indici di mediabilità;
- o decisioni istruttorie centrate su una valutazione ragionata del carattere dirimente o meno delle prove richieste;
- o quesiti al ctu altrettanto ragionati e mirati;
- o **concentrazione in unica udienza degli adempimenti istruttori**;
- o utilizzo del calendario del processo;
- o sentenze fondate sul richiamo ai precedenti di sezione, con utilizzo della sentenza contestuale ex art.281sexies cpc in particolare per le controversie implicanti la soluzione di questioni ricorrenti.

L'esperienza sul campo, propria dei partecipanti al gruppo, mostra come alla adozione di queste prassi di trattazione dei processi civili corrisponda un **alto numero di controversie definite non con sentenza ma "in altro modo"** (questo il termine con il quale si registrano in SICID e quindi hanno rilievo statistico tutte le definizioni diverse dalla sentenza, e in particolare l'estinzione della causa ex art.309 cpc a seguito dell'abbandono della lite), fino ad arrivare a un rapporto di parità tra le percentuali delle due tipologie di definizione.

E' poi ovvio che se metà delle cause si definiscono non con sentenza ma "in altro modo" **il tempo di definizione medio sarà via via esponenzialmente più ristretto** (e che il contrario accadrà dove quasi tutte le cause vengano gestite "passivamente" con mera assegnazione di termini e successiva ammissione di prove anche non indispensabili, così "trascinandole" tutte a sentenza e inevitabilmente allungandosi i tempi di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).

Ad esempio presso il tribunale di milano, ove è maggioritaria la prassi di trattazione "concentrata", il rapporto definiti con sentenza/definiti in altro modo è di sostanziale parità: come si può leggere nel riepilogo dei flussi relativi al 2014 fornito dall'ufficio innovazione e riportato sotto, infatti, i procedimenti contenziosi definiti con sentenze, monocratiche e collegiali, sono stati (4.008 +15.205) 19.213, mentre i procedimenti "definiti in altro modo" sono stati 19.713; valori analoghi si rinvergono per il 2013, nel quale i procedimenti contenziosi definiti con sentenze, monocratiche e collegiali, sono stati (4.995 + 15.990) 20.985, mentre i procedimenti "definiti in altro modo" sono stati 20.880.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
UFFICIO INNOVAZIONE

FLUSSO ANNUALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI CONTENZIOSI

RIEPILOGO

ANNO 2014

SEZIONE	MINUTE DEPOSITATE		MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI										UDIENZE	
			CARICO NEL PERIODO				ESAUIRITI NEL PERIODO							
	collegiali	monocratiche	Pendenti all'inizio del periodo	Eventuali correzioni di pendenza	Supervenienti nel periodo	Totale Carico del periodo (A+B+C)	Sen. colleg.	Sen. mono.	per riunione	per altra modalità (interrotte e sospese, cancellate)	Totale esauriti del periodo (H+I+L+M+N)	Pendenti alla fine del periodo (D-O)	MONO	COLL.
			A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1ª SEZIONE	61	839	2603	15	1027	3645	27	816	14	395	1252	2393	1474	54
2ª SEZIONE	452	157	1519	-4	1266	2781	457	156	11	384	1008	1773	547	25
3ª SEZIONE	7	663	2236	4	930	3170	1	680	9	546	1236	1934	725	65
4ª SEZIONE	34	1413	5703	10	2201	7914	23	1409	21	1477	2930	4984	1334	75
5ª SEZIONE	0	812	4048	12	1406	5466	0	788	29	842	1659	3807	1082	18
6ª SEZIONE	25	977	3267	329	1523	5119	25	969	64	579	1637	3482	757	50
7ª SEZIONE	0	1354	5735	101	1899	7735	0	1340	50	1297	2687	5048	1316	27
SEZIONE TRIBUNALE IMPRESA "B"	170	330	1525	19	558	2102	159	332	30	314	835	1267	736	154
8ª SEZIONE	3353	23	4188	92	6788	11068	3064	5	0	4023	7092	3976	1803	545
9ª SEZIONE	53	36	143	0	112	255	53	36	0	40	129	126	1259	728
10ª SEZIONE	1	758	3092	20	1184	4296	1	769	13	669	1452	2844	1106	40
11ª SEZIONE	0	1117	7328	-106	2553	9775	0	1111	24	1518	2653	7122	877	38
AGRARIA	1	0	6	0	8	14	1	0	0	2	3	11	0	0
12ª SEZIONE	1	1144	4640	-5	2068	6703	0	1132	35	946	2113	4590	869	27
13ª SEZIONE	0	1740	4535	51	2536	7122	0	1736	25	1482	3243	3879	1784	165
LAVORO	0	3918	4784	-34	8468	13218	0	3864	222	4912	8998	4220	3154	144
SEZIONE TRIBUNALE IMPRESA "A"	208	62	1012	9	397	1418	197	62	9	287	555	863	1089	81
TOTALE	4366	15343	56364	513	34924	91801	4008	15205	556	19713	39482	52319	19912	2236

Questa esperienza sul campo potrebbe essere confermata da un incrocio di dati statistici, approfondendo su questo versante le analisi delle pendenze che il ministero ha iniziato a condurre nel corso di quest'anno (come richiesto da più voci e anche nel corso della assemblea degli *Osservatori* dello scorso anno):

ad esempio, dal documento *Misurare la performance dei tribunali* datato 26.3.2015 e disponibile sul sito del ministero (reperibile anche sul sito dell'*Osservatorio di Genova*, jusgenova.it) emergono **impressionanti differenze tra i tribunali:**

- sia in termini di **durata media dei procedimenti contenziosi** (dai 320 giorni di aosta ai 2036 giorni di lamezia terme)
- sia in termini di **percentuale di pendenze contenziose ultratriennali** (dalla percentuale del 2,9% di rovereto a quella del 67,5% di foggia),

in particolare 16 tribunali presentando *performance* nella media nazionale, 27 tribunali *performance* migliore della media nazionale e ben 96 *performance* sotto la media nazionale.

Un incrocio dei dati statistici su durata media e pendenze ultratriennali dei vari tribunali con quelli relativi al rapporto definiti con sentenza/definiti in altro modo per ciascun tribunale potrebbe dunque indicare, sia pure con tutte le approssimazioni del caso, **in quale misura modalità di trattazione dei processi civili favorenti la definizione dei processi** attraverso il dialogo processuale **incidano sulla durata media delle controversie e sulle pendenze ultratriennali.**

B. Quanto all'ufficio per il processo:

Riprendendo i punti fermi cui si era arrivati nell'assemblea dello scorso anno di rimini (cfr. il *report* relativo al gruppo di lavoro *Quali risorse per la giurisdizione*, reperibile su jusgenova.it), va ricordato che l'organizzazione della giurisdizione civile in questi ultimi anni ha visto, nella esperienza di vari uffici, una netta evoluzione per la quale si è passati:

- da una figura professionale isolata (il giudice civile) "assistita" da un cancelliere e da altro personale amministrativo con funzioni di "attestazione", di "gestione/conservazione di fascicoli cartacei", di "comunicazione di provvedimenti cartacei",
- a una **figura professionale di giudice dotata:**
 - **di un embrione di staff proprio** (tirocinanti/stagisti di varia provenienza e "durata")
 - e **di strumenti telematici per la trattazione dei processi (PCT)**,

con conseguente "**rivoluzione**" delle stesse **funzioni di cancelleria**, non più focalizzate su competenze "cartacee" ma su attività telematiche, e analoga "rivoluzione" delle attività difensive di deposito e consultazione di atti e documenti.

In particolare:

B1. l'esperienza dei tirocini formativi di cui all'art.73 dl n.69/2013,

- oggi riconosciuti normativamente -anche quanto alla valenza abilitativa alla partecipazione al concorso per la magistratura, a seguito della modifica intervenuta nel 2014 con il dl n.90- dopo le esperienze pionieristiche partite nei primi anni del secolo grazie alla sinergia tra uffici e consigli degli ordini avvocati (in particolare firenze e milano),

ha mostrato come **l'affiancamento al giudice civile** di un **collaboratore** direttamente impegnato nelle varie fasi del processo sia del tutto **congeniale rispetto alle modalità di trattazione concentrata/dialogante**, nelle quali lo studio iniziale della controversia e l'individuazione dei suoi punti nodali così come di eventuali indici di mediabilità/conciliazione è grandemente agevolato dalla redazione da parte del collaboratore di specifica "scheda del processo" e dalla esecuzione, sempre da parte del collaboratore, di ricerche giurisprudenziali e dottrinali, nella logica della decisione a formazione progressiva ben inserendosi poi anche la redazione da parte del collaboratore di bozze di provvedimenti e il contributo alla formazione di raccolte di precedenti di sezioni.

L'impatto positivo sul numero di definizioni e sulla qualità della giurisdizione è del resto ormai attestato da varie fonti laddove il tirocinio/*stage* abbia una durata apprezzabile (cfr. la circolare CSM 29.4.2014, la convenzione milanese 11.3.2014 in materia di tirocini ex art.73 dl n.69/2013, la ricerca fiorentina sull'Ufficio per il processo e il testo dell'audizione del Ministro della Giustizia 23.4.2014 presso la Commissione giustizia del Senato, documenti tutti reperibili nel sito dell'*Osservatorio di Rimini*, osservatoriogiustiziavilimerimini.it e in jusgenova.it).

Questa sinergia è confermata dal modello di **mansionario del tirocinante**, predisposto dal CSM sulla scorta delle sperimentazioni già attuate e allegato alla risoluzione 29.4.2014 (reperibile su jusgenova.it), ove vengono in particolare indicati compiti del tirocinante direttamente funzionali alla trattazione dei processi concentrata/dialogante, quali la redazione della scheda del processo, la redazione del verbale di udienza, la raccolta di orientamenti giurisprudenziali di sezione:

"Attività preparatorie dell'udienza.

- a) verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici (SICID, SICP ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla sola lettura;
- b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;
- c) preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato;
- d) preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (causa petendi e petitum), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; attività che può effettuarsi anche con console, specie nella modalità di console con funzione di assistente, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni";
- e) in appello, studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.

Attività in udienza

- a) redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della console per i giudicanti civili, per le funzioni diverse dal giudicante civile comunque archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica).
- b) su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.).

Attività successiva all' udienza

- a) su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.).
- b) fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell'avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell'avvocato ecc.).

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 dl 69/2013)

- a) studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici);
- b) redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto a);
- c) partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause;
- d) stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice;
- e) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 dl 69/2013)

- a) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario;
- b) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell' archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato;
- c) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione;
- d) massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di abstract dei provvedimenti del magistrato;
- e) formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali console del magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale;
- f) partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale."

Il modello normativo "aperto" di tirocinio ex art.73,

- **in particolare dopo il riconoscimento nel 2014 della valenza abilitante del tirocinio rispetto alla partecipazione al concorso per la magistratura,**

ha finora ottenuto risposte positive, con adesione di un numero significativo di neolaureati meritevoli, ma sono anche emerse **criticità,**

- **in parte dovute al carattere anfibio del percorso, a metà tra formazione professionale ed assistenza al giudice,**
- **in parte dovute ad incertezze di disciplina**

(cfr. Giorgio Grossi e Stefania Infantino, *I tirocinanti all'interno dell'ufficio giudiziario: esperienze e prospettive*, reperibile sul sito iusgenova.it).

Quanto al **primo profilo** dai lavori del gruppo è emersa:

- **la diversificazione di esperienze nei vari uffici in termini di:**
 - periodicità dei "bandi": solo a Milano si è congegnato un collegamento tra bandi e sessioni di laurea, in modo da garantire un accesso continuo di tirocinanti; è stata segnalata come particolarmente utile la prassi di un apposito colloquio tra i coordinatori e gli aspiranti tirocinanti;
 - disponibilità di un numero di tirocinanti e di giudici affidatari adeguato: la situazione pare in via di assestamento anche in quegli uffici dove inizialmente la risposta dei giudici (roma, venezia,) o degli aspiranti tirocinanti (genova) è stata inizialmente scarsa; in particolare è stata evidenziata la scarsità di aspiranti tirocinanti negli uffici giudiziari di dimensioni medio-piccole e, comunque, siti in città ove non siano presenti sedi universitarie, si è al riguardo prospettata la opportunità di un raccordo distrettuale che potrebbe consentire l'assorbimento da parte degli uffici "periferici", con il consenso dei tirocinanti, del *surplus* di aspiranti che abbiano fatto domanda nella sede distrettuale;
 - ruolo dei coordinatori: le esperienze dei vari uffici sono risultate molto diverse, variando da sedi ove il ruolo dei coordinatori è stato particolarmente incisivo, di cura di tutti gli aspetti, organizzativi ma anche formativi, del tirocinio, in sostanza di creazione di una struttura di supporto complessiva (catania, firenze, milano, torino) a sedi ove il ruolo dei coordinatori si è limitato alla gestione dei bandi e degli affidamenti iniziali (roma), con esperienze intermedie (bari, genova, rimini, verona); si è suggerito al riguardo che la SSM organizzi appositi corsi "centrali" destinati ai magistrati coordinatori, onde pervenire ad uniformità di prassi organizzative;
 - compiti dei giudici affidatari: è stata richiamata la necessità di rifarsi al mansionario di cui alla delibera CSM (vedi sopra), ma è stato anche sottolineato come le prassi di collaborazione tra giudice civile e tirocinante siano grandemente influenzate dalla organizzazione del lavoro dei giudici civili (ad es. presso il tribunale di roma i giudici civili non dispongono di una stanza dedicata, ma solo di stanze disponibili a turno per le udienze, con conseguente difficoltà di un raccordo giornaliero con il tirocinante); si è sottolineata la opportunità di riunioni periodiche presso ciascun ufficio alle quali partecipino tutti i giudici affidatari e tutti i tirocinanti, a fini del confronto di esperienze e di rendere omogenee le prassi;

- efficacia del percorso formativo demandato alla formazione decentrata:
l'organizzazione del percorso formativo dei tirocinanti in alcuni uffici è stata affidata ai coordinatori, in raccordo con uno dei membri della struttura di FD, in altri è curata direttamente dalla FD; la partecipazione dei tirocinanti ai corsi (non specifici) organizzati dalla FD è generalmente aperta, suggerita in alcune sedi, obbligatoria in altre; a milano è stata programmata una serie di incontri specifici per i tirocinanti, centrata sulle materie "specializzate" tabellarmente affidate alle varie sezioni ove i tirocinanti collaborano; si è sottolineata la difficoltà logistica (e il costo) della partecipazione ai corsi di FD per i tirocinanti presso sedi non distrettuali; più in generale si è evidenziato come il percorso formativo a cura della FD (e/o dei coordinatori) sia connotato in senso teorico/pratico con finalità di miglior svolgimento del tirocinio, ma non risulti idoneo al compito di fornire una preparazione di tipo teorico/sistematico, fondamentale per la preparazione al concorso in magistratura e all'esame di avvocato e come sia quindi necessario il riconoscimento al tirocinante di tempo di studio adeguato per una autonoma preparazione teorica;

➤ **la dispersione degli effetti positivi della collaborazione per gli uffici derivante dalla temporaneità del tirocinio e dall'avvicendamento di tirocinanti:**

come possibile soluzione è stata prospettata la periodicità "stabile" della selezione (semestrale/annuale) dei tirocinanti, predeterminata da ogni Ufficio in base alle concrete esigenze operative, periodicità che potrebbe consentire:

- un avvicendamento "ragionato" dei tirocinanti, in modo da garantire un periodo di sovrapposizione tra la fase conclusiva di un tirocinio e la fase iniziale di un altro e - quindi - un migliore supporto al magistrato affidatario;
- una migliore organizzazione dei corsi formativi, che potrebbero avere cadenza annuale ed essere destinati a una platea uniforme e ben definita di tirocinanti.

Quanto al **secondo profilo** i lavori del gruppo hanno evidenziato:

➤ **la carenza di coperture assicurative e di borse di studio/indennità:**

al riguardo il **recentissimo decreto interministeriale** di cui si è avuta notizia in questo mese di maggio (cfr. comunicato stampa 23.5.2015 reperibile su jusgenova.it) sembra aver colmato la lacuna, anche se in termini non del tutto soddisfacenti quanto all'ammontare delle somme stanziare;

➤ **la incertezza nel riconoscimento del periodo di tirocinio ex art.73 dl n.69/2013 ai fini della pratica legale** per la necessità di coordinamento con le previsioni di cui all'art.41 della legge professionale n.247/2012 e, quindi, della emanazione di norme regolamentari ivi previste; al riguardo si è segnalato che:

- il parere CNF n.106 del 24.9.2014 che ha negato tale riconoscimento è stato superato dal successivo parere CNF n.110 del 10.12.2014, di segno opposto;
- la delibera n.14 del 22.4.2015 del COA firenze ha contraddetto il primo parere CNF (i pareri e la delibera sono reperibili su jusgenova.it);

e si è richiesto al Ministero che il testo del regolamento da emanarsi ex art.41 l. n.247/2012 sia coordinato con la disciplina di cui all'art.73 dl n.69/2013, disegnano un'unica figura di tirocinio presso gli uffici giudiziari ed evitando una divaricazione di norme;

➤ **la incertezza nel riconoscimento del periodo di tirocinio ex art.73 dl n.69/2013 in part-time verticale (durata un anno a tempo pieno anziché 18 mesi a tempo parziale) ai fini della partecipazione al concorso per magistratura:**

il part-time c.d. verticale è considerato ammissibile da varie convenzioni e può essere particolarmente utile per gli uffici ove sia ritenuta preferibile una presenza "concentrata", a tempo pieno, del tirocinante a fianco del giudice civile anche se per un periodo inferiore a quello tipico di 18 mesi, che consente invece il contemporaneo svolgimento di pratica presso studi legali e comporta quindi un part-time c.d. orizzontale: è stata quindi segnalata la necessità che il Ministero fornisca rapidamente assicurazioni quanto alla idoneità ai fini della partecipazione al concorso di magistratura del periodo di tirocinio in part-time verticale (i coordinatori milanesi hanno rivolto al Ministero specifico quesito, ma non si è ancora avuta risposta):

B2) L'inserimento di tirocinanti ex art.73 a fianco dei giudici civili non esaurisce però certo la tematica dell'ufficio per il processo, sia per il carattere per così dire "volatile" della figura del tirocinante sia per la necessità di una considerazione unitaria di tutte le figure chiamate a svolgere un ruolo nel processo sulla scorta del dato normativo di cui all'art.16octies del dl n.179/2012**, come introdotto dal dl n.90/2014:**

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, **strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo'**, mediante l'impiego del **personale di cancelleria** e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il **tirocinio formativo** a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la **formazione professionale** a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'**ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari** di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'**ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale** di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

La norma non ha ancora trovato attuazione né da parte del CSM né da parte del Ministro.

Riprendendo in sintesi le **proposte della assemblea di Rimini** (alcune delle quali hanno trovato già seguito in particolare negli interventi normativi relativi al PCT, cfr. il *report* relativo al gruppo di lavoro *Quali risorse per la giurisdizione*, reperibile su jusgenova.it) si può ripetere che la novità di un sistema processuale gestito in via (non più cartacea ma) telematica e l'esigenza di una spesa efficiente impongono una **ricognizione per "funzionigrammi" delle risorse davvero necessarie alla giurisdizione civile.**

Il gruppo ha al riguardo esaminato l'**ordine di servizio 27.5.2015 firmato dal presidente e dal dirigente del tribunale di genova** (reperibile su jusgenova.it), nel quale è contenuta una **ricognizione delle funzioni amministrative** inerenti alla **unità organizzativa** rappresentata dalla **sezione civile**, con elencazione delle figure professionali necessarie in riferimento alle (ancora) coesistenti modalità cartacee e telematiche del processo civile: in particolare l'OS individua le mansioni del *referente informatico di sezione*, del *gestore della banca dati dei CTU e dei precedenti giurisprudenziali*, del *gestore delle statistiche*, indicandole come proprie del *funzionario informatico* e dell'*assistente informatico*, figure queste previste nella contrattazione collettiva ma, di fatto, non presenti negli organici del tribunale di genova, cosicché in concreto tali mansioni rimarranno "scoperte", nonostante la loro palese necessità per la funzionalità delle sezioni civili nell'era telematica del processo.

Il gruppo ha valutato l'OS come particolarmente significativo, sia in quanto espressione di una "**dirigenza integrata**" che vede la diretta collaborazione tra presidenza e dirigenza del tribunale a fini di funzionalità del processo civile, sia in quanto primo esempio sul campo di individuazione delle figure professionali oggi indispensabili in funzione di assistenza informatica alle sezioni civili, accanto (e, in prospettiva, in parziale sostituzione rispetto) a quelle "tradizionali".

Nella stessa ottica si è poi concordato sulla necessità di individuazione, in sede di normativa primaria e secondaria relativa al PCT, degli **adempimenti "di cancelleria" effettivamente indispensabili e coerenti con la natura telematica dei depositi, con "alleggerimento" di adempimenti ripetitivi** oggi ancora demandati ai cancellieri, quali la c.d. accettazione dei verbali e dei provvedimenti endoprocessuali nonché delle memorie e comparse "tipizzate" (memorie ex art.183 cpc sesto comma, comparse conclusionali), accettazione che mima il "deposito" dell'atto cartaceo a mani del cancelliere, ma non è necessaria ad attestare il deposito telematico, ricavabile dal sistema informatico, e ritarda ingiustificatamente l'immissione del documento nel fascicolo telematico e la sua visibilità per i destinatari (analogamente, sul punto, cfr. il *report* dei lavori del gruppo *Dialogo processuale e PCT*).

Tutti i partecipanti al gruppo hanno poi concordato sul **collegamento tra ufficio per il processo e sezione civile**, considerata unità organizzativa fondamentale e alla quale riferire sia il personale amministrativo sia le figure dei tirocinanti assegnati a ciascun giudice.

Riguardo alla esperienza dei tirocini formativi varie voci hanno poi sottolineato come **gli esiti positivi della collaborazione di neolaureati affiancati a ciascun giudice** con funzioni di assistenza nella trattazione concentrata/dialogata del processo suggeriscano e quasi impongano **l'inserimento nell'ufficio del processo di una figura tendenzialmente stabile e retribuita di assistente di studio o, meglio, di assistente del processo, con compiti di verbalizzazione delle udienze in via telematica, gestione del fascicolo telematico, redazione della scheda del processo nonché di bozze di provvedimenti**, attività quest'ultima da affidarsi contemporaneamente anche ai tirocinanti, la cui posizione verrebbe così ad essere caratterizzata in senso più propriamente formativo.

In particolare è stato quindi proposto da una parte del gruppo che tale tipo di evoluzione della organizzazione della giurisdizione civile possa essere anticipata da **provvedimenti immediati, il cui costo potrebbe essere coperto dai fondi già stanziati e disponibili per lo sviluppo del PCT**: in tal senso potrebbe, ad esempio, essere bandito dal ministero un concorso per un certo numero (1.000) di assistenti del processo, con funzioni di assistenti di studio e di implementazione e sviluppo delle attività di gestione del processo civile telematico, da inserire,

o secondo una pianta organica ragionata e relativa ai soli uffici giudiziari di primo grado settore civile, con assegnazione all'interno delle varie sezioni ai giudici da parte dei presidenti di sezione secondo modalità concordate con il presidente del tribunale, nell'ufficio del processo di cui all'art.160bis del dl n.179/2012, con incarico di durata triennale e con requisito di partecipazione al concorso rappresentato dall'aver svolto tirocinio presso gli uffici giudiziari per non meno di sei mesi ai sensi dell'art. 73 dl n.69/2013 o dell'art.37 dl n.98/2011.

Questa proposta non pare, d'altro canto, confliggere con le **opzioni in tema di magistratura onoraria attualmente all'esame del parlamento: il ddl S.1738** presentato dal Ministro per la giustizia e attualmente in discussione al senato, Commissione Giustizia in sede referente (cfr. il testo reperibile su jusgenova.it), in tema di **delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria** indica infatti tre direttrici fondamentali:

- statuto unico per la magistratura onoraria; GOT e VPO confluiscono nell'ufficio del giudice di pace che cambia radicalmente e vengono "unificati" quanto ad accesso, formazione e attività prevista sia in termini di supporto dei magistrati professionali sia di svolgimento di funzioni propriamente giudiziarie; la durata dell'incarico viene modulata su base quadriennale con verifiche ad ogni conferma che può riguardare al massimo due quadrienni (per una durata complessiva, quindi, di 12 anni);
- l'ufficio del GdP rimane autonomo ma soggetto al coordinamento del presidente del tribunale; sono previste riunioni periodiche ex art. 47-quater OG;
- attribuzione (anche) di compiti di diretta collaborazione con il magistrato professionale svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della repubblica presso il tribunale, denominate "ufficio per il processo",
 - o compiti questi da svolgersi, a regime, in via esclusiva nel primo quadriennio di servizio e in seguito sulla base di decreti di applicazione del presidente del tribunale, mentre per la fase transitoria è previsto che l'impiego dei giudici onorari presso l'ufficio per il processo possa avvenire solo su domanda,

in sostanza il legislatore ribadendo l'intenzione di creare una struttura tecnica di supporto al giudice nella quale entrano con un ruolo importante -vengono richiamate le figure del *clerk* inglese e dei *secrétaires greffier* francesi- gli onorari.

La prospettiva di inserimento degli attuali got nell'ufficio del processo con compiti di collaborazione con il giudice civile:

da un lato pare positivamente superare compiti di supplenza, finora esercitati dai GOT nel quadro di una disciplina primaria e secondaria stratificata -vedi le varie circolari del CSM in materia consultabili nel sito dell'*Osservatorio di Rimini*- secondo prassi molto divaricate nei vari uffici in termini sia di c.d. affiancamento sia di ruoli autonomi, con costi non irrilevanti, risultati di definizione non omogenei, casualità nella individuazione del giudice togato od onorario nei vari circondari e, spesso, nello stesso ufficio,

dall'altro risulta comunque problematica, considerata la non uniformità quanto a formazione, professionalità, disponibilità in termini di tempo degli attuali got, cosicché per taluni partecipanti al gruppo appare **preferibile per il settore civile che le figure degli attuali got vengano assorbite, ad esaurimento, in quella del gdp,** anche **con aumento significativo della competenza dei gdp "unificati",** come del resto previsto dal ddl per il settore civile.

C) Dialogo processuale e ufficio del processo sono dunque le due facce di una giurisdizione civile (anche in Italia finalmente) efficace?

Se è così occorre una **assunzione di responsabilità**:

non solo del ministero nel predisporre un ufficio per il processo che non sia un guscio vuoto, con i necessari interventi sul lato amministrativo e sul lato collaboratori del giudice,

ma anche della magistratura in tutte le sue articolazioni, di autogoverno centrale locale e diffuso, **in collaborazione con l'avvocatura**, perché la trattazione dei processi civili dialogata/concentrata diventi una prassi comune non lasciata ad una mera scelta dei singoli giudici e/o dei vari uffici, alcuni dei quali continuano a trincerarsi dietro l'alibi di flussi ingestibili (ma i ruoli si sfofiscono appunto "trattandoli" e non trascinandoli tutti a sentenza, a milano le cause delle sezioni distaccate, soppresse dalla presidenza *ante legem*, sono state riassegnate a tutte le sezioni civili del tribunale e nella gran parte sono "evaporate" una volta trattate adeguatamente...).

Quanto al **ministero ricordiamo qui le proposte del gruppo**:

1. analisi delle performance dei tribunali con incrocio dei dati statistici su durata media/pendenze ultratriennali dei vari tribunali con quelli relativi al rapporto definiti con sentenza/definiti in altro modo per ciascun tribunale (vedi sopra punto A);
2. redazione di un testo del regolamento ex art.41 l. n.247/2012 coordinato con la disciplina di cui all'art.73 dl n.69/2013 (vedi sopra punto B1);
3. riconoscimento del tirocinio ex art.73 dl n.69/2013 svolto in c.d. part-time verticale per un anno come idoneo ai fini della partecipazione al concorso in magistratura(vedi sopra punto B1);
4. emanazione di norme tecniche relative al PCT che eliminino adempimenti di c.d. accettazione telematica non indispensabili (vedi sopra punto B2);
5. provvedimenti immediati quanto all'utilizzo dei fondi già stanziati per il PCT per bandire un concorso per 1.000 assistenti del processo (vedi sopra punto B2).

Quanto alla **magistratura** e all'**avvocatura possono essere utilizzati strumenti ordinamentali già disponibili**, quali:

sul versante del tirocinio formativo:

periodicità stabile dei bandi, raccordi distrettuali, formazione specifica per i magistrati coordinatori, riunioni periodiche di giudici affidatari/tirocinanti/coordinatori, riconoscimento al tirocinante di tempo di studio autonomo adeguato (vedi sopra punto B1);

sul versante delle prassi di conduzione del processo:

- distribuzione tabellare adeguata dei magistrati tra funzioni civili e penali;
- formazione iniziale e ordinaria;
- programmi ex art.37 dl n.98/2011 che recepiscano ad esempio le indicazioni di cui al c.d. programma strasburgo;
- valorizzazione delle riunioni di sezione anche su questi temi;

- riunioni dei presidenti di sezione;
- rilievi in sede di valutazioni di professionalità circa le modalità di conduzione delle udienze;
- vigilanza dei consigli giudiziari e del csm sul tema, in riferimento anche ai dati comparativi di recente forniti dal ministero;
- scelta (e conferma) dei direttivi e dei semidirettivi mirata;
- **coinvolgimento del foro**, che:
 - in sede di autogoverno locale, interloquisce direttamente quanto ai progetti tabellari e può fornire segnalazioni di fatti specifici quanto alle valutazioni di professionalità e alla conferma dei direttivi e semidirettivi;
 - prima della instaurazione della lite, verifica le possibilità di adeguata definizione della controversia attraverso il ventaglio di soluzioni oggi esistenti (negoziazione, assistita o meno, mediazione, ricorso ad altre forme di ADR quali l'arbitro bancario/finanziario);
 - nel caso di scelta del rimedio contenzioso,
 - contribuisce al dialogo processuale secondo i canoni di lealtà e continenza ricavabili dalle norme processuali e costituzionali, in particolare attraverso la redazione di atti difensivi secondo principi di sintesi e chiarezza (cfr. le varie sperimentazioni degli *Osservatori* sul raccordo atti difensivi/motivazioni, di recente sfociate, ad esempio a milano, nella predisposizione da parte della SSI di "prospetto" rispettivamente dei fatti costitutivi delle azioni di responsabilità ex art.146 LF e delle contestazioni e dei fatti estintivi/impeditivi/modificativi, da anteporre all'atto di citazione e alla comparsa di risposta per agevolarne la lettura; i prospetti sono reperibili sul sito jusgenova.it, l'iniziativa è attualmente all'esame di commissione mista avvocati/magistrati istituita presso il tribunale per l'attuazione del PCT);
 - partecipa all'udienza in vista della discussione orale dei punti nodali.

Senza questa **assunzione di responsabilità comune**:

rimarremo tutti nella palude di ruoli civili ingestibili perché troppo affollati e di tempi di definizione delle liti insoddisfacenti per le parti e costosi per la collettività

vedremo l'introduzione di riforme come quella elaborata dalla c.d. commissione berruti, basate sulla constatazione della diffusione di prassi di gestione inefficaci ma non in grado di ovviarvi ed, anzi, di fatto volte a consolidarle, enfatizzando una trattazione scritta "anticipata", che di per sé stessa è di ostacolo ad una gestione dialogata del processo e a soluzioni anticipate della controversia.

Gli Osservatori sulla giustizia civile sono disponibili a questo impegno comune con tutti coloro che, operando nel processo civile, ne abbiano a cuore l'efficacia; chiedono al Ministro, al Consiglio superiore della magistratura, ai Consigli giudiziari, alle strutture di formazione, ai Dirigenti degli uffici giudiziari e ai Consigli degli Ordini avvocati una azione congiunta e mirata secondo le rispettive competenze.